



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere-
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere-
Dott. DARIO CONTE - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO GARRI -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 534-2026 proposto da:

DALLA CORT MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati
PATRIZIA MARIA ROSARIA PARADISO, ENRICA LUIGINA
TEDESCHI;

- ricorrente -

2026

contro

3167

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati LAURA DAMIANI, GIANDOMENICO CATALANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 598/2025 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 30/06/2025 R.G.N. 455/2025;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/07/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;

Oggetto

PUBBLICO
IMPIEGO
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
DECADENZA

R.G.N. 534/2026

Cron.

Rep.

Ud. 01/07/2026

PU



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati PATRIZIA MARIA ROSARIA PARADISO, ENRICA LUIGINA TEDESCHI;

udito l'avvocato LAURA DAMIANI.

FATTI DI CAUSA

1. Maurizio Dalla Cort, dipendente dell'INAIL, è stato sottoposto a procedimento disciplinare il 16 luglio 2014, procedimento sospeso per la pendenza di un giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti. Nel processo penale il lavoratore è stato inizialmente condannato; successivamente la Corte d'Appello penale ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

2. Con nota del 10 novembre 2021 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'INAIL ha riattivato il procedimento disciplinare, all'esito del quale ha irrogato all'incolpato la sanzione del licenziamento senza preavviso.

3. Il giudice di primo grado, adito da Maurizio Dalla Cort, ha ritenuto maturata la decadenza dall'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. 165/2001, dichiarando l'illegittimità del licenziamento e condannando l'INAIL al risarcimento del danno.

4. La Corte di appello di Milano ha riformato integralmente la decisione del Tribunale, rigettando le domande del lavoratore e condannandolo alle spese di lite.

La Corte distrettuale ha ritenuto che la riattivazione del procedimento disciplinare fosse tempestiva. In particolare, ha affermato che il termine di decadenza previsto dall'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. 165/2001 decorre dal momento in cui l'UPD riceve comunicazione del passaggio in giudicato della



sentenza dalla cancelleria del giudice penale. Tale comunicazione sarebbe pervenuta all'INAIL soltanto il 20 settembre 2021, con la trasmissione della sentenza munita dell'attestazione di definitività. Pertanto, alla data del 10 novembre 2021 il termine perentorio previsto dal citato art. 55-ter non era spirato.

5. Per la cassazione della sentenza Maurizio Dalla Corte ha proposto ricorso articolato in tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'INAIL.

6. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art. 55-ter, comma 4, d.lgs. 165/2001, nel testo inserito dall'art. 69 del dlgs n. 150/2009, in relazione agli artt.11 e 12 delle preleggi, dell'art. 154 disp. att. c.p.p., dell'art. 97 Cost.; erronea/falsa applicazione dell'art. 55 ter d.lgs. n.165/2001 (testo riforma Brunetta) «con previsione di decorrenza del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare dalla comunicazione della cancelleria per natura interpretativa della Legge Madia (d.lgs. 75/2017)».

Si assume che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di ancorare il *dies a quo* del termine decadenziale di 60 giorni alla «comunicazione da parte della cancelleria del giudice» della sentenza penale irrevocabile in forma integrale, dando carattere decisivo alla «disponibilità integrale del provvedimento con attestazione di irrevocabilità».

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la disposizione prevista dall'art. 55 ter, comma 4, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, secondo cui «il procedimento disciplinare, è rispettivamente, ripreso e riaperto



entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore», deve essere interpretata alla luce della modifica attuata dal d.lgs. n. 75/2017, con la conseguenza che assume rilievo la sola «comunicazione da parte della Cancelleria del Giudice».

Ad avviso del ricorrente l'argomentazione della Corte viola, in primo luogo, l'art. 11 delle preleggi, che stabilisce il principio fondamentale della irretroattività della legge, per cui al caso di specie si può applicare solo l'art. 55 *ter*, nel testo inserito dall'art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, e non quello successivamente modificato.

In secondo luogo, l'argomentazione della Corte meneghina viola l'art. 12 delle preleggi, il quale stabilisce che «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Secondo il tenore letterale dell'art. 55 *ter*, comma 4, vigente *ratione temporis*, per la decorrenza del termine sarebbe rilevante e sufficiente qualsiasi conoscenza della sentenza penale da parte della pubblica amministrazione, a prescindere dalla comunicazione della cancelleria del giudice che ha pronunciato quella sentenza.

2. Con il secondo mezzo si deduce testualmente la «violazione/falsa applicazione di "art. 55-ter" (comma "4") d.lgs. "165/2001", in relazione all'"art. 154" disp. att. c.p.p. e art.97 costituzione: erronea valutazione del *dies a quo* da cui far decorrere il termine perentorio di "60" giorni dalla "comunicazione" della sentenza penale da parte della "cancelleria", regole sulla "riapertura/riattivazione" e sulla



“nuova decorrenza integrale dei termini”, con deduzione della “decadenza” del potere disciplinare».

La Corte territoriale, sempre allo scopo di sostenere l’insussistenza della decadenza dell’INAIL dalla riattivazione del procedimento disciplinare, ritiene erroneamente la necessità di ancorare il *dies a quo* per la decorrenza del termine solo ad un evento certo e, quindi, all’effettiva comunicazione da parte della cancelleria del Giudice, laddove ad avviso del ricorrente, può ritenersi sufficiente una conoscenza «qualificata» e oggettivamente verificabile (ad es. comunicazione della cancelleria di presenza dell’attestazione di passaggio in giudicato), come tale idonea a garantire il rispetto del principio di certezza.

Nel caso di specie l’INAIL aveva già acquisito, in via qualificata, la conoscenza dell’esito penale (sentenza integrale) il 23.03.2020, data in cui la sentenza è stata depositata/pubblicata, aveva acquisito la copia integrale della sentenza in formato PDF almeno il 30.03.2020 ed aveva avuto conoscenza dell’attestazione del passaggio in giudicato al 29.04.2021. L’INAIL, quindi, a partire da detta ultima data, era in possesso di tutti i dati richiamati dall’art. 55 *ter* comma 4 del d.lgs. n.165/2001 per riattivare il procedimento disciplinare sospeso.

3. Con il terzo motivo è denunciata la «violazione/falsa applicazione dell’art. 55-ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 154 disp. att. c.p.p. e art. 97 costituzione: la comunicazione di cui all’art. 55 *ter* comma 4 non va correlata alla comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza irrevocabile».

Il ricorrente insiste nel sostenere che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente individuato il *dies a quo* per il decorso



del termine di decadenza dell'azione disciplinare; tale termine non dovrebbe decorrere dalla comunicazione formale del passaggio in giudicato della sentenza penale da parte della cancelleria, ma dal momento in cui l'amministrazione ha acquisito conoscenza legale della decisione penale. Poiché l'amministrazione avrebbe avuto conoscenza della sentenza molto prima del settembre 2021, la riattivazione del procedimento disciplinare risulterebbe tardiva e quindi il procedimento disciplinare dovrebbe ritenersi estinto per decadenza.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro sostanziale connessione e costituendo frammenti di un'unica e complessiva contestazione.

4.1. Va preliminarmente richiamato il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 18362/2023) secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo *ratione temporis* applicabile antecedente alla modifica attuata dal d.lgs. n. 75/2017), per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione, in quanto, sul piano letterale, la norma citata fa riferimento alla sentenza, e, su quello sistematico, va letta congiuntamente all'art. 154-ter disp. att. c.p.p., ove pure si distingue fra comunicazione d'ufficio del dispositivo e trasmissione, a richiesta, della copia integrale del provvedimento, che costituisce notizia "circostanziata" dell'illecito ai fini del rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente.

4.2. Più di recente la Corte (Cass. n. 7267/2024), nel ribadire detto orientamento, ha escluso l'asserito carattere innovativo



della modifica apportata dal d.lgs. n. 75/2017 quanto alla individuazione del *dies a quo* fissato ai fini della riattivazione del procedimento disciplinare.

Al richiamato principio il Collegio intende dare continuità, perché meritano piena condivisione le argomentazioni, qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., poste a fondamento della pronuncia, con la quale si è evidenziato che: *«è condivisibile la decisione della Corte territoriale laddove ha ritenuto che «attesa la natura perentoria del termine di 60 giorni in discussione ... è necessario ancorare il dies a quo per la decorrenza del termine ad un evento certo quale la comunicazione della cancelleria». Condivisibile è anche l'assunto che la modifica apportata all'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (che ha aggiunto le parole «da parte della cancelleria del giudice») «non ha una portata innovativa della previsione precedente, bensì una valenza solo interpretativa». Non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel 2017 (e non applicabile nel caso di specie *ratione temporis*, posto che l'illecito disciplinare era stato commesso in precedenza: v. art. 22, comma 12, d.lgs. n. 75 del 2017), ma anzi proprio di constatare che l'intervenuta modifica legislativa non incide sull'interpretazione del testo previgente, nemmeno nel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrario desunta solo dal tenore della norma sopravvenuta. La tesi secondo cui il *dies a quo* dovrebbe in ogni caso essere individuato nella scadenza del termine assegnato alla cancelleria del giudice penale per comunicare la sentenza alla pubblica amministrazione, oltre ad essere smentita dal tenore letterale dell'art. 55-ter, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001 (che fa chiaramente riferimento alla «comunicazione della*



sentenza» e non al termine per la sua comunicazione), è anche irrazionale, perché pretende di fare decorre un termine perentorio fissato per un adempimento della pubblica amministrazione datrice di lavoro dalla scadenza di un termine fissato ad altra e diversa amministrazione.»

4.3. A dette condivisibili considerazioni va aggiunto che il d.lgs. n. 150/2009, oltre a dettare la disciplina dei «rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale», ha anche contestualmente inserito nel codice di procedura penale l'art. 154 *ter*, intitolato «comunicazione della sentenza penale», sicché l'interpretazione sistematica dell'art. 55 *ter*, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 induce a ritenere che la comunicazione alla quale la disposizione fa riferimento non possa che essere quella imposta dal legislatore alla cancelleria del giudice penale.

4.4. Erra il ricorrente nell'affermare che un diverso principio sarebbe stato enunciato da Cass. n. 17465/2024, perché, al contrario, la pronuncia, resa in una fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto di causa (nella quale si discuteva della legittimità della ripresa in data antecedente alla comunicazione ad opera della cancelleria penale), ha ribadito l'orientamento sopra richiamato e si è limitata a precisare, in ciò confermando quanto già affermato da Cass. n. 12662/2019, che non è preclusa alla P.A. una riattivazione disposta prima del passaggio in giudicato della sentenza penale irrevocabile (e quindi della sua comunicazione) perché *«il termine di cui all'art. 55-ter, comma 1, D.lgs.n. 165/2001 risulta stabilito a favore del lavoratore, imponendo alla P.A. una sollecita riattivazione, una volta acquisita la decisione assunta in sede penale, e non, quindi, un termine dilatorio, prima del decorso del quale al datore di lavoro sia preclusa la ripresa o riapertura del*



procedimento disciplinare ». Ciò vale a dire che il termine decadenziale per la ripresa del procedimento disciplinare opera solo in caso di riattivazione successiva all'irrevocabilità della sentenza penale e decorre dalla comunicazione prevista dall'art. 154 *ter* c.p.p., ma questo non esclude che la ripresa possa essere anteriore ed avvenire sulla base di comunicazioni diverse da quella sopra indicata, comunicazioni che, peraltro, non sono idonee a provocare la decorrenza del termine di decadenza (in tal senso la già citata Cass. n. 12662/2019).

5. In conclusione, il ricorso va respinto.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di cassazione.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali ed in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,



pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro della Corte di cassazione, il 01.07.2026.

Il Consigliere est.

Guglielmo Garri

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

